

Abruzzo – Progetto di Legge
Progetto di legge: 0579/05 Quinta Commissione

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

Art. 1

(Finalità generali)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione che sancisce la tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo, con la presente legge disciplina i trattamenti, cosiddetti estetici, di tatuaggio e piercing e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati a tali attività.

Art. 2

(Attività di tatuaggio)

1. L'attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte a introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e perenne.

2. È fatto obbligo, per l'attività di cui al comma precedente, l'utilizzo di apparecchiature utilizzando aghi o strumenti taglienti sterili monouso, siano essi spinti da energia manuale oppure da diversa fonte.

3. È fatto obbligo che i pigmenti colorati utilizzati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma siano atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera e che gli stessi siano conservati sterili in confezioni monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido e i contenitori siano eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

Art. 3

(Attività di piercing)

1. L'attività di piercing consiste in un trattamento cruento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

2. È fatto obbligo di praticare l'attività di piercing mediante l'utilizzo di strumenti monouso e sterili.

Art. 4

(Requisiti tecnici ed igienico sanitari)

1. Le attività di cui agli articoli 2 e 3 vanno svolte in ambienti appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati e seminterrati. Gli stessi ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e locale.

2. La procedura di verifica è affidata alla competenza della Aziende Sanitarie Locali ed in particolare del Servizio Igiene e Sanità pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione.

Art. 5

(Idoneità soggettiva)

1. Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il diciottesimo anno di età, essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali atti all'esercizio di tale attività e conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche oggetto della presente legge.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente viene stabilita l'obbligatorietà di frequenza di un corso specifico, previsto e curato dalla Regione Abruzzo ed articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dell'attività di tatuaggio e piercing.

Art. 6

(Manifestazioni pubbliche)

1. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e di piercing in forma ambulante o di posteggio, fatte salve le manifestazioni pubbliche appositamente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza e di controllo da parte dei servizi di igiene pubblica preposti.
2. È fatto obbligo all'esercente l'attività di tatuaggio di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i rischi professionali da essa derivanti. In mancanza di tale polizza i comuni non autorizzano l'inizio o il proseguimento della suddetta attività.

Art. 7

(Limitazioni soggettive)

1. Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio o di piercing su soggetti di età inferiore ai diciotto anni.
2. Si possono effettuare procedure di piercing o di tatuaggio su soggetti di età inferiore ai diciotto anni solo se accompagnati da almeno uno dei genitori esercenti la patria potestà che presterà il proprio assenso per iscritto.
3. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al lobo auricolare, ai minori di anni quattordici.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing devono rivolgere una specifica richiesta all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvederà a verificare sia l'idoneità sanitaria dei locali, sia l'idoneità sanitaria e professionale del personale.

Art. 9

(Norme di programmazione)

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, la Giunta regionale provvederà ad emanare norme di programmazione dell'attività di tatuaggio e detterà disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della presente legge.

Art. 10

(Trasparenza)

1. È fatto obbligo agli esercenti di attività di tatuaggio e di piercing di fornire a chi si sottopone a tali pratiche un apposito foglio informativo sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing.

Art. 11

(Sanzioni)

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di tatuaggio o di piercing senza i requisiti professionali di cui agli articoli 4 e 5 o in violazione di quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge, è disposto dall'autorità regionale competente il sequestro amministrativo delle attrezzature, ed è inflitta la sanzione amministrativa da 1500 euro a 7500 euro.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di tatuaggio o di piercing senza l'autorizzazione comunale, è disposto il sequestro delle attrezzature ed è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 3.000.

Art. 12

(Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che, attenendosi alle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e

piercing in condizioni di sicurezza" emanate dal Ministero della Salute con note del 05.02.98 e del 16.07.98, disciplina:

- a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- b) le modalità di utilizzo delle attrezzature;
- c) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 8;
- e) una specifica procedura transitoria di verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali degli ambienti in cui si già si effettuano gli interventi di tatuaggio e piercing.

2. La Giunta regionale, altresì, emana apposito regolamento con il quale predispone i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e di qualificazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 5 nonché dei corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale per coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing.

3. Le lezioni dei corsi di formazione e di qualificazione sono impartite da personale medico-scientifico competente per le materie di carattere sanitario e da un esperto, di riconosciuta esperienza decennale, per le materie dedicate agli aspetti più strettamente professionali.

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.